



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai Direttori delle DGT
PEC

E, p.c. Al Coordinamento interregionale formazione e lavoro
Dott. Roberto Pagni

roberto.pagni@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: - Corsi di formazione di aggiornamento per ispettori autorizzati di centri di controllo erogati entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del DM 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023, n. 258) – validità ai fini dell'iscrizione al RUI

È stata segnalata a questa Direzione Generale la problematica afferente al mancato riconoscimento, da parte di alcune Regioni, dei **corsi di formazione di aggiornamento** (di seguito anche "formazione periodica") **per ispettori autorizzati di centri di controllo, erogati** - da enti di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - **entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del DM 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023, n. 258)**.

In merito, questa Direzione ha interloquito con il Dirigente responsabile del Coordinamento Regionale in seno alla Conferenza ed alcuni referenti regionali per la formazione.

All'esito degli approfondimenti esperiti si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la materia della formazione afferisce alle precipue competenze delle Regioni e delle Province Autonome (di seguito, complessivamente, "Regioni"). Nell'esercizio di tali competenze, le stesse hanno legittimamente e diversamente disciplinato le attività formative previste dall'Accordo del 17 aprile 2019, in particolar modo per ciò che concerne le disposizioni di cui all'art. 6 del predetto Accordo "Corsi di aggiornamento della formazione", per i quali, giova ricordare, era prevista una prima scadenza di realizzazione al 31 dicembre 2023, oggi prorogata di un anno dalla Circolare di questa Direzione prot. n. 32982 del 3 novembre 2023.

Dalla verifica esperita dal Coordinamento Regionale e comunicata alla scrivente risulta che tutte le Regioni, ad eccezione della Lombardia, hanno previsto lo svolgersi di tale formazione periodica, da parte di organismi formativi accreditati con o senza preventiva autorizzazione/riconoscimento regionale, rinviando ai criteri previsti alla normativa nazionale, nelle more della disciplina organica di riferimento dettata dal decreto del 21 settembre 2023. **La Lombardia, infatti, in mancanza di una disciplina nazionale di riferimento unitaria per tali corsi di formazione periodica, non ha previsto per le agenzie formative la possibilità di espletare in alcun modo i corsi di aggiornamento nel periodo precedente all'entrata in vigore del DM 21 settembre 2023.**

Da quanto sopra - che, come detto, riguarda l'esercizio di autoregolazione delle proprie competenze istituzionali da parte delle Regioni e che è onere di ciascun ente di formazione che voglia operare in una determinata Regione conoscere - di fatto deriva l'impossibilità per la Regione Lombardia di riconoscere validità giuridica ai corsi di formazione periodica espletati nell'inosservanza delle proprie disposizioni sulla materia.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Tanto chiarito, nella condivisa necessità di apprestare una soluzione giuridica che tenga conto della opportunità di tutelare la buona fede degli ispettori che hanno frequentato corsi di formazione periodica entro il 4 novembre 2023, il Coordinamento Regionale e questa Direzione Generale hanno ritenuto di poter regolare gli effetti giuridici dei corsi in oggetto come di seguito si esplicita.

Preliminarmente, codeste DGT dovranno **verificare** che l'attestato della formazione periodica in parola sia stato emesso da un **organismo formativo accreditato presso la Regione indicata sull'attestato stesso** (non necessariamente nella forma del logo).

Tale verifica deve essere esperita attraverso le seguenti operazioni:

- accesso al sito di sito dell'INAPP attraverso il link <https://www.inapp.gov.it/accreditamento/> ;
- selezione del tab "Cerca Enti" e quindi della funzionalità "Ricerca per regione o comune";
- valorizzazione nei seguenti menù a tendina del campo riportato accanto a ciascuno di essi:

VOCE DEL MENÙ A TENDINA	OPZIONE DA SELEZIONARE
Tipo di ricerca	Cerca per regione
Chiave di ricerca	scegliere la Regione o la Provincia autonoma di interesse
Tipologia di accreditamento	Tutte

La ricerca restituirà quindi tutti gli organismi formativi accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma selezionata.

A questo punto si danno tre diverse opzioni:

1. l'organismo di formazione che ha emesso l'attestato di formazione periodica è **presente nei risultati della ricerca** effettuata usando come filtro, tra l'altro, la Provincia autonoma o una **Regione diversa dalla Lombardia** - In tal caso codeste DGT, sussistendo ogni altro requisito previsto dalla disciplina di settore, potranno procedere all'iscrizione dell'ispettore *ope legis*. Alla formazione sarà riconosciuta validità:
 - a) fino al 31 dicembre 2027, se l'obbligo della formazione di aggiornamento è prescritto entro il 31 dicembre 2024;
 - b) fino al 31 dicembre 2028, se l'obbligo della formazione di aggiornamento è prescritto entro il 31 dicembre 2025;
2. l'organismo di formazione che ha emesso l'attestato di formazione periodica è **presente nei risultati della ricerca** effettuata usando come filtro **Regione Lombardia** - In tal caso codeste DGT, sussistendo ogni altro requisito previsto dalla disciplina di settore, potranno procedere all'iscrizione dell'ispettore *ope legis*. Alla formazione sarà riconosciuta validità pari a **tre anni dalla data di rilascio dell'attestato**;
3. l'organismo di formazione che ha emesso l'attestato di formazione periodica **non è presente nei risultati della ricerca** oppure altri casi in cui, dopo aver effettuato la ricerca, permangono **ragionevoli dubbi** – In tali casi codeste DGT contatteranno la singola Regione interessata e, se ulteriormente necessario il Coordinamento Regionale e si atterranno, in ogni caso, alle istruzioni ricevute in merito alla possibilità di iscrizione dell'ispettore *ope legis*: qualora detta iscrizione sia possibile, **alla formazione sarà riconosciuta la validità di cui al punto 2.**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Restano del tutto estranei alle su riportate indicazioni (come del resto alla disciplina dell'Accordo del 17 aprile 2019), i corsi di formazione di aggiornamento frequentati nel periodo di riferimento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione o dell'iscrizione al RUI quali ispettori di **modulo C**, introdotti con circolare di questa Direzione: in tali casi, evidentemente, l'esito positivo dell'esame risolve in sé la verifica della competenza alla quale gli stessi erano preordinati.

Nel rammentare che a partire dal 4 novembre 2023 i corsi di formazione di aggiornamento devono essere erogati secondo lo **standard formativo di cui all'allegato A del DM 21 settembre 2023** (GU 4 novembre 2023, n. 258) si precisa che fino alla data in cui le Regioni (**diverse dalla Lombardia**) provvederanno con propri atti amministrativi al recepimento dello stesso decreto, sarà consentita l'erogazione dei corsi di formazione di aggiornamento, da parte di organismi formativi accreditati dalle stesse con o senza preventiva autorizzazione/riconoscimento regionale. **Alla formazione sarà riconosciuta la validità di cui al punto 1, lettere a) o b).**

Si raccomanda alle DGT di attenersi scrupolosamente alle istruzioni su riportate.

(Ing. Pasquale D'Anzi)